



STATUTO

ASSOCIAZIONE UNIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Art. 1) Denominazione e sede. L'Unione degli Italiani nel Mondo (in forma abbreviata solo UIM) è un'associazione di promozione sociale costituita dalle UIM Nazionali, Federali (ove presenti) Locali, Regionali e Provinciali, nonché da tutte le altre associazioni che condividano gli scopi e le finalità della stessa.

La UIM ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in Italia ed in tutte le nazioni nelle quali vi sono presenze di Comunità italiane o di cittadini stranieri già cittadini italiani ovvero di cittadini stranieri che condividano gli scopi e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

Art. 2) Scopi ed obiettivi. La UIM svolge la sua attività senza fini di lucro e nell'ambito del terzo settore in Italia e all'Estero.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale non possono essere divisi, anche in modo indiretto o differito, fra gli associati, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. La UIM ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, nonché di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Nello svolgimento della propria attività, la UIM si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'attività della UIM è diretta alla tutela ed alla promozione sociale, politica, culturale ed economica delle Comunità italiane o di cittadini stranieri già cittadini italiani ovvero di cittadini stranieri che condividano gli scopi e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

In particolare la UIM intende perseguire anche in collaborazione con la UIL, con l'ITAL e con altri organismi i seguenti scopi.

- 11 tutelare i reali interessi svolgendo un'azione di stimolo e di proposta nei confronti delle istituzioni italiane ed estere e promuovendo servizi ed interventi volti a facilitare il rapporto con enti ed amministrazioni, organismi ed istituzioni pubbliche e private;
- 11 promuovere la conoscenza e la tutela dei diritti e agevolarne la fruizione anche mediante



attività di assistenza legale, nelle forme consentite dalle legislazioni locali;

- 11 promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sulle tematiche attinenti al mondo delle migrazioni ed ai diritti dei migranti;
- 11 promuovere e realizzare iniziative in tutti i settori attinenti alle esigenze di accoglimento, inserimento, educazione, formazione, istruzione, assistenza, tutela e, in generale, attinenti alla sfera dei diritti e delle opportunità; valorizzare il contributo materiale, morale e politico degli italiani nel mondo e di tutti gli aderenti all'associazione;
- 11 promuovere e patrocinare attività che favoriscano la reciproca conoscenza e lo scambio tra culture e costumi differenti; promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana;
- 11 promuovere e realizzare studi e ricerche che consentano una migliore conoscenza dei problemi e delle esigenze;
- 11 promuovere e realizzare corsi di formazione culturale e professionale ed interventi di cooperazione allo sviluppo;
- 11 promuovere e realizzare iniziative nel settore del turismo e del tempo libero;
- 11 promuovere la costituzione di cooperative, o di figure ad esse assimilabili (a seconda della legislazione locale) con la partecipazione di componenti delle Comunità italiane o di loro discendenti;
- 11 promuovere la tutela ed il risparmio previdenziale, nonché l'assistenza fiscale;

La UIM può partecipare ad istituti, associazioni, enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed esteri che abbiano scopi analoghi o integrativi a quelli stabiliti dal presente Statuto e potrà aderire ad organismi internazionali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3) Soggetti associati. Possono divenire associati della UIM tutti i cittadini italiani che siano domiciliati o residenti od abbiano la propria dimora all'estero, nonché i cittadini di stati esteri che siano stati cittadini italiani oppure coniugi, discendenti ed ascendenti di cittadini italiani o di emigrati dall'Italia ovvero di cittadini stranieri che condividano gli scopi e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

Possono altresì divenire associati della UIM cittadini di paesi della Unione Europea o di altri organismi internazionali dei quali faccia parte l'Italia e che condividono i problemi degli emigrati e intendono contribuire alla loro risoluzione.

Possono infine aderire alla UIM altre associazioni, secondo le modalità previste dalle norme sulla seconda affiliazione allegate al presente Statuto.



L'adesione alla UIM si realizza con l'iscrizione alle UIM Nazionali, Federali, Locali, Regionali e Provinciali, con il ritiro della tessera, dietro pagamento della quota associativa annuale.

Le tessere sono richieste alla UIM dalle Unioni Nazionali, Federali, Locali, Regionali e Provinciali dietro il versamento della quota di competenza della UIM stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto nel rispetto del principio di rappresentatività democratica.

Art. 4) Perdita della qualifica di socio. La perdita della qualità di associato avviene, oltre che per il caso di morte, per i seguenti motivi:

- a) recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
- b) esclusione, per la perdita delle condizioni di cui ai commi 1° e 2° di questo articolo per essere associato, nonché per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) espulsione per avere posto in essere atti incompatibili con la qualità di associato o atti che hanno recato o possano recare danno all'Associazione.

In caso di perdita della qualità di associato nulla compete all'associato stesso ed ai suoi eredi.

Art. 5) Recesso, esclusione ed espulsione dei soci. Il recesso, l'esclusione o l'espulsione dei soci viene decisa dalla Direzione, per i seguenti motivi:

- a) violazione del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono;
- b) violazione delle decisioni prese dai competenti organi;
- c) aver posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'associazione.



TITOLO I

ORGANI

Art. 6) Organi. Sono organi della UIM:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Generale;
- c) la Direzione;
- d) il Presidente;
- e) Il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Sindaci.



CAPO I

IL CONGRESSO

Art. 7) Funzioni. Il Congresso è il massimo organo della UIM.

Il Congresso:

- a) esamina i rendiconti politici e finanziari dell'Associazione;
- b) delibera sugli indirizzi della Associazione che non possono essere in contrasto con quelli della UIL;
- c) eleggere il Consiglio Generale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci;
- d) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; con apposita delibera, tuttavia, approvata con la maggioranza dei due terzi, il Congresso può attribuire al Consiglio Generale il potere di deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto fra un Congresso e l'altro e sullo scioglimento dell'Associazione nei casi previsti dell'art. 32 del presente statuto. Il Congresso delibererà sulle modifiche apportate alla prima riunione utile;
- e) provvede all'approvazione dei bilanci predisposti dal Consiglio Generale; quello consuntivo entro l'aprile dell'anno successivo e quello preventivo nel mese di novembre; attesa la complessità della struttura organizzativa della UIM, con apposita delibera approvata con la maggioranza dei due terzi il Congresso può demandare alla Direzione il compito di approvare i bilanci;
- f) fissa le quote associative per le UIM Nazionali, Regionali ed internazionali e per le altre aderenti, mentre prende solo atto delle quote associative deliberate dalle UIM Regionali;
- g) approvare i regolamenti interni all'associazione, con possibilità di delegare tale funzione al Congresso;

Art. 8) Convocazione, composizione e svolgimento. Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno il 51% dei componenti il Consiglio Generale o da un terzo degli iscritti.

Ulteriore ipotesi di convocazione straordinaria del Congresso è costituita dalla convocazione del Congresso Nazionale della UIL.



Il Congresso si potrà svolgere con diverse modalità quali: partecipazione diretta, teleconferenza, posta o altri strumenti telematici. Le modalità di svolgimento saranno decise, di volta in volta dal Consiglio Generale.

Il Congresso è composto dai delegati delle UIM Provinciali, Regionali, Federali, Nazionali e Locali secondo le disposizioni del regolamento elettorale, nonché dai delegati delle Associazioni aderenti in seconda affiliazione secondo le modalità di cui all'art. 6 delle norme per la seconda affiliazione.

Ciascun delegato ha una rappresentatività pari al numero degli associati deleganti.

Partecipano al Congresso, a titolo consultivo, i componenti della Segreteria Nazionale della UIL, della Presidenza dell'ITAL, nonché i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.

Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati 1/3 dei soci e almeno 1/3 delle Unioni Nazionali, Federali, Locali, Regionali e Provinciali.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

CAPO II

IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 9) Composizione. Il Consiglio Generale è l'Organo di direzione della UIM tra un Congresso e l'Altro; esso è responsabile della attuazione delle decisioni congressuali.

Il Consiglio Generale è composto da un minimo di 20 ed un massimo di 36 membri eletti dal Congresso.

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale, con voto deliberativo, i membri designati dall'ITAL e dalla UIL

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Generale, anch'essi con voto deliberativo, i componenti del CGIE iscritti alla UIM e i Consulori dell'Estero, nominati nelle Consulte Regionali dell'Emigrazione, anch'essi iscritti alla UIM.

Il Consiglio Generale può cooptare nel proprio seno ed in aggiunta a tale numero, con voto



deliberativo, dirigenti della UIL e dell'ITAL in misura non superiore ad un terzo del numero dei suoi componenti

Gli associati di ogni Stato estero debbono essere rappresentati nel Consiglio Generale da almeno un suo componente.

Le associazioni aderenti in seconda affiliazione possono nominare nel loro complesso un solo componente del Consiglio Generale, sulla base delle norme in materia di seconda affiliazione.

Qualora un componente del Consiglio Generale cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, lo stesso Consiglio, alla prima riunione utile, provvederà alla sua sostituzione scegliendo il sostituto tra i nominativi indicati dalla UIM Nazionale, Federale, Locale, Regionale o Provinciale del membro uscito.

Partecipano inoltre al Consiglio Generale i Presidenti e/o i Responsabili delle Associazioni e delle strutture che compongono il sistema dei Servizi della UIL senza diritto di voto.

Art. 10) Funzioni. Il Consiglio Generale:

- a) elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario Generale e gli altri componenti della Direzione;
- b) convocare il Congresso, determinandone le modalità di svolgimento e di partecipazione;
- c) delibera annualmente la misura della contribuzione associativa e la relativa ripartizione con le UIM regionali, provinciali e locali qualora vi sia apposita delibera in tal senso da parte del Congresso;
- d) fissa le direttive dell'Associazione anche per gli aspetti organizzativi e gestionali, approvando, ove necessario e su delega del Congresso, regolamenti;
- e) se delegato con apposita delibera dal Congresso, approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- f) approva e modifica i regolamenti del Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare sulle seconde affiliazioni;
- h) predisporre ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il mese di marzo quello consuntivo dell'esercizio precedente, il quale coincide con l'anno solare.

Al fine di adeguare con la dovuta tempestività le vicende associative alla evoluzione legislativa ed allo sviluppo sociale, e così perseguire più incisivamente gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, rientra tra le attribuzioni istituzionali del Consiglio Generale quella di apportare, tra un



Congresso e l'altro, le modifiche più opportune al presente Statuto, qualora vi sia stata una delibera del Congresso a maggioranza qualificata in tal senso.

Art. 11) Convocazione e svolgimento delle riunioni. Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria ogni qual volta la Direzione o il Presidente lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei suoi componenti e, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Sindaci.

L'adunanza del Consiglio Generale si può svolgere con modalità diverse: partecipazione diretta, partecipazione in teleconferenza, partecipazione a mezzo posta (ordinaria o elettronica) o strumenti telematici, partecipazione a mezzo telefax, partecipazione mista (ossia ogni membro, previa comunicazione prima della data, potrà decidere di parteciparvi con il mezzo, tra quelli indicati, che riterrà più opportuno). Nel caso di partecipazione a mezzo posta, il messaggio contenente dovrà pervenire al Consiglio entro la data fissata per l'adunanza.

Quando ne è fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti, il Consiglio Generale si dovrà svolgere necessariamente con la partecipazione diretta.

Le modalità di svolgimento sono decise, di volta in volta, dalla Direzione, che ne fissa la data e l'ordine del giorno, dandone comunicazione, anche via telefax o via posta elettronica o via altri strumenti telematici, almeno 30 giorni prima. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 10 giorni.

Le riunioni sono validamente costituite:

- 1 in prima convocazione: con la partecipazione, anche a distanza, di almeno il 51% dei suoi membri effettivi;
- 1 in seconda convocazione: con la partecipazione, anche a distanza, di almeno il 25% dei suoi membri effettivi.

Le decisioni sono validamente deliberate con la maggioranza semplice dei partecipanti, salve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto.



CAPO III

LA DIREZIONE

Art. 12) Composizione. La Direzione è l'organo esecutivo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Generale a cui risponde della sua attività.

La Direzione è composta, oltre che dal Presidente e dal Segretario Generale, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, di cui almeno uno tra i componenti del Consiglio Generale designati dai soci fondatori.

Non possono fare parte della Direzione rappresentanti delle Associazioni aderenti in seconda affiliazione.

Il Segretario Generale è il coordinatore delle attività della Direzione.

Art. 13) Funzioni. Sono affidati alla Direzione tutti quei compiti che, per legge o per statuto, non sono attribuiti ad altri organi della Associazione.

In particolare sono affidati alla Direzione le seguenti attribuzioni:

- a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;
- b) cooperare con le UIM nazionali, federali regionali, provinciali e locali nel lavoro di propaganda e di assistenza degli associati;
- c) amministrare il fondo comune e redigere il rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione;
- d) decidere sui provvedimenti di recesso, di esclusione e di espulsione degli associati;
- e) provvedere alla nomina del Tesoriere che è il garante della regolarità degli atti amministrativi.

Tutti i pagamenti debbono essere effettuati a firma congiunta del Segretario Generale e del Tesoriere.

Art. 14) Convocazione e svolgimento delle riunioni. La Direzione si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o tre membri della stessa lo ritengano necessario.



La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di urgenza.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 15) Funzioni. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, anche in giudizio.

Egli convoca e presiede la Direzione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi può delegare le sue funzioni al Segretario Generale.

CAPO V

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 16) Funzioni. Il segretario Generale:

- a) coordina l'attività della Direzione;
- b) detiene, congiuntamente al Tesoriere, la firma per qualsiasi pagamento;
- c) compie tutte le attività a lui delegate dal Presidente.



CAPO VI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17) Composizione. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Elegge nel suo seno un Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e lo presiede.

Art. 18) Funzioni. Il Collegio dei Probiviri decide, in modo inappellabile, sui ricorsi dei soci in relazione ai provvedimenti di esclusione ed espulsione.

Il funzionamento del Collegio e le modalità del procedimento avanti allo stesso sono specificati in apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

CAPO VII

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 19) Composizione. Il Collegio dei Sindaci è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori contabili con funzione di Presidente del Collegio.

Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e lo presiede.

Art. 20) Funzioni. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllare almeno ogni tre mesi i documenti amministrativi della UIM e la regolarità di tutte le spese proponendo al Presidente e alla Direzione i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.



Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Generale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'Altro.



TITOLO II

LE UIM IN ITALIA

Art. 21) Le UIM Provinciali. Per iniziativa della Camera Sindacale Provinciale della UIL e dell'ITAL possono essere costituite nella relativa provincia associazioni "UNIONE ITALIANI NEL MONDO" operanti nell'ambito territoriale di riferimento, o nel territorio comunque ad esso limitrofo, con i medesimi scopi di cui al presente statuto.

Esse prendono la denominazione "UNIONE ITALIANI NEL MONDO seguita dal nome della provincia in cui hanno sede".

Esse sono organismi giuridicamente ed amministrativamente indipendenti dalla UIM ed autonomi rispetto ad essa; godono di un proprio statuto, che non dovrà essere in contrasto con lo statuto della UIM della UIL e dell'ITAL, rispondono direttamente ed autonomamente per le obbligazioni assunte.

Art. 22) Le UIM Regionali. Per iniziativa della UIL Regionale e dell'ITAL possono essere costituite nella relativa regione associazioni "UNIONE ITALIANI NEL MONDO" operanti nell'ambito territoriale di riferimento, o nel territorio comunque ad esso limitrofo, con i medesimi scopi di cui al presente statuto.

Esse prendono la denominazione "UNIONE ITALIANI NEL MONDO seguita dal nome della regione in cui hanno sede".

Esse sono organismi giuridicamente ed amministrativamente indipendenti dalla UIM e dalle UIM provinciali eventualmente presenti nella regione, ed autonomi rispetto ad esse; godono di un proprio statuto, che non dovrà essere in contrasto con lo statuto della UIM, della UIL e dell'ITAL; rispondono direttamente ed autonomamente per le obbligazioni assunte.

Ad esse è deputato il coordinamento programmatico delle UIM Provinciali, ove presenti nell'ambito territoriale di competenza.



TITOLO III

LE UIM ALL'ESTERO

Art. 23) Le UIM locali. Per iniziativa di privati, associazioni e dell'ITAL possono essere costituite negli Stati Esteri associazioni "UNIONE ITALIANI NEL MONDO" operanti nell'ambito territoriale ove hanno sede, o, senza sconfinare nel territorio di competenza di altra UIM, nello spazio comunque ad esso limitrofo, con i medesimi scopi di cui al presente statuto, compatibilmente con la legislazione nazionale di riferimento.

Esse prendono la denominazione "UNIONE ITALIANI NEL MONDO seguita dal nome della città o del paese in cui hanno sede".

Esse sono organismi giuridicamente ed amministrativamente indipendenti da ogni altra UIM, ed autonomi rispetto ad esse; godono di un proprio statuto, che non dovrà essere in contrasto con lo statuto della UIM, della UIL e dell'ITAL; rispondono direttamente ed autonomamente per le obbligazioni assunte. In nessun caso potranno chiedere alla UIM di essere sollevate dalle stesse.

Art. 24) Le UIM Federali. Per iniziativa di privati, associazioni e dell'ITAL possono essere costituite negli Stati Esteri Federati associazioni "UNIONE ITALIANI NEL MONDO" operanti nell'ambito territoriale dello Stato Federato ove hanno sede, o, senza sconfinare nel territorio di competenza di altra UIM, nello spazio comunque ad esso limitrofo, con i medesimi scopi di cui al presente statuto, compatibilmente con la legislazione nazionale di riferimento.

Esse prendono la denominazione "UNIONE ITALIANI NEL MONDO seguita dal nome dello Stato Federato in cui hanno sede".

Esse sono organismi giuridicamente ed amministrativamente indipendenti da ogni altra UIM, ed autonomi rispetto ad esse; godono di un proprio statuto, che non dovrà essere in contrasto con lo statuto della UIM, della UIL e dell'ITAL; rispondono direttamente ed autonomamente per le obbligazioni assunte. In nessun caso potranno chiedere alla UIM di essere sollevate dalle stesse.

Ad esse è deputato il coordinamento programmatico delle UIM Locali, ove presenti nello Stato Federato di appartenenza.

Art. 25) Le UIM Nazionali. Per iniziativa di privati, associazioni, UIM Locali e dell'ITAL possono essere costituite negli Stati Esteri associazioni "UNIONE ITALIANI NEL MONDO" operanti nell'ambito territoriale ove hanno sede, o, senza sconfinare nel territorio di competenza di altra UIM, nello



spazio comunque ad esso limitrofo, con i medesimi scopi di cui al presente statuto, compatibilmente con la legislazione nazionale di riferimento.

Esse prendono la denominazione “UNIONE ITALIANI NEL MONDO seguita dal nome della Nazione in cui hanno sede”.

Esse sono organismi giuridicamente ed amministrativamente indipendenti dalla UIM e dalle UIM locali eventualmente presenti nel territorio di quello Stato, ed autonomi rispetto ad esse; godono di un proprio statuto, che non dovrà essere in contrasto con lo statuto della UIM, della UIL e dell’ITAL; rispondono direttamente ed autonomamente per le obbligazioni assunte. In nessun caso potranno chiedere alla UIM di essere sollevate dalle stesse.

Ad esse è deputato il coordinamento programmatico delle UIM locali, ove presenti nello Stato Estero di appartenenza.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26) Autonomia delle UIM. La UIM è una associazione giuridicamente ed amministrativamente autonoma ed indipendente rispetto alle UIM Provinciali, Regionali, Federali, Nazionali e Locali, che tra di loro sono altrettanto indipendenti.

Ciascuna UIM o le persone cui è affidata la loro rappresentanza sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo, causa o motivo, chiedere di essere reciprocamente manlevate dalle stesse, o di essere in ogni caso risarcite o indennizzate.

Art. 27) Comunicazioni e utilizzo della Posta Elettronica. Tutte le comunicazioni, le convocazioni e le partecipazioni, per le quali è consentita dal presente statuto l'utilizzo della posta elettronica, si considerano validamente giunte a destinazione quando il gestore informatico del servizio darà conferma al mittente della ricezione del messaggio da parte del destinatario. In tale momento esse saranno considerate conosciute dal destinatario anche se da questi non lette.

A tal riguardo tutti coloro che all'interno dell'Associazione rivestono un incarico riconosciuto statutariamente dovranno comunicare alla UIM l'indirizzo di posta elettronica ove desiderano ricevere le comunicazioni e/o le convocazioni e dal quale intendono partecipare.

Art. 28) Interventi straordinari. Il Consiglio Generale della UIM può disporre, con una maggioranza dei 2/3, la nomina di un Commissario per la gestione di una Unione locale e provinciale nei seguenti casi:

- a) inesistenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento della Presidenza o del Comitato Direttivo;
- c) incapacità del Comitato Direttivo di esprimere la Presidenza;
- d) accertate e gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi della UIM capace di provocare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'Associazione;



- f) assemblea convocata senza il rispetto delle norme statutarie ovvero mancata convocazione della stessa.

La decisione del commissariamento può essere disposta, in casi di urgenza, dalla Direzione della UIM, ma deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione utile.

Il commissariamento non può superare i 6 mesi e, in casi eccezionali, un anno.

Entro tale periodo deve essere convocata l'Assemblea della UIM Regionale, Provinciale, Nazionale o Locale.

Art. 29) Adesione alla UIL. Per il tramite della UIM, che essa stessa aderisce alla UIL, le UIM Provinciali, Regionali, Federali, Nazionali e Locali aderiscono alla UIL secondo le norme previste per la seconda affiliazione dallo Statuto della stessa UIL.



TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

Art. 30) Risorse economiche dell'Associazione. Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) contributi volontari.

Art. 31) Patrimonio. Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a vario titolo dalla Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita della stessa né all'atto del suo scioglimento, estinzione o cessazione.



TITOLO V

NORME FINALI

Art. 32) Scioglimento, estinzione, cessazione dell'associazione. Lo scioglimento della UIM può avvenire, oltre che per i casi previsti dal codice civile, per l'impossibilità di continuare l'attività e di perseguire le finalità statutarie con delibera del Congresso, a tal fine convocato, presa a maggioranza dei suoi componenti, sia in prima come in seconda convocazione.

Lo scioglimento della UIM comporta l'automatico scioglimento delle Unioni regionali, provinciali, nazionali e locali.

Il Congresso provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo della UIM sono attribuiti ad altra associazione che non hanno scopo di lucro e che perseguono finalità analoghe a quelle della UIM.

Art. 33) Clausola compromissoria. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la UIM e le UIM Regionali, Provinciali, Nazionali e locali, o tra queste ultime, nonché tra le UIM ed i loro associati, eccezion fatta per quelle relative ai provvedimenti di esclusione ed espulsione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, che deciderà in veste di amichevole compositore.

Ciascuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà scelto di comune accordo o in difetto dal Segretario Generale della UIL.

Art. 34) Tutela dei segni distintivi. In caso di scioglimento delle UIM Provinciali, Regionali, Nazionali, Federali o Locali, il marchio "UIM" e la denominazione "UIM – Unione Italiani nel Mondo" restano di esclusiva proprietà della UIM e saranno inutilizzabili da qualsiasi altro soggetto che non sia affiliato o associato alla UIM.

Art. 35) Norma finale. Le date e gli orari di tutte le adunanze, delle loro convocazioni e del loro svolgimento, si intendono secondo stabilite secondo il fuso orario italiano.